**Rapporto di maggioranza**

**7684 R1** 22 ottobre 2019 FINANZE E ECONOMIA / ISTITUZIONI

**della Commissione gestione e finanze**

**sul messaggio 10 luglio 2019 concernente l’adeguamento della Legge tributaria cantonale alla Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA) - Riforma fiscale cantonale**

# Premessa

Con il messaggio in oggetto il Governo presenta un pacchetto di modifiche che completa e implementa quanto deciso dall’Assemblea federale, e confermato dalla popolazione nella votazione del 19 maggio 2019, tramite l’adozione della RFFA del 28 settembre 2018. L’adozione della riforma a livello federale è stata indotta dalle pressioni venute dai Paesi facenti parte dell’OCSE e dell’UE che non tolleravano più regimi fiscali privilegiati applicati dai Cantoni a determinate società. L’effetto dell’azione della RFFA è stato quindi quello di veder stralciata la Svizzera dalle “liste grigie (o nere)” dei paesi facenti parte di queste organizzazioni. Le proposte di modifiche di legge sono quindi una diretta conseguenza di un cambio di regime nazionale e del conseguente agire di tutti gli altri Cantoni (salvo alcune eccezioni) che hanno già portato a termine una riforma fiscale cantonale che ha permesso loro di essere fiscalmente più competitivi rispetto ai Cantoni che ancora non hanno fatto nulla.

Oggi, a differenza di solo pochi anni fa, la mobilità delle persone giuridiche è estremamente elevata e i fattori fiscali rappresentano sempre più un importante fattore per l’insediamento delle aziende. Non dobbiamo pensare alle persone giuridiche unicamente come uno stabilimento industriale all’interno del quale si svolge tutta l’attività aziendale, ma come una serie di attività collegate che possono essere svolte in luoghi anche fisicamente distanti. Basta quindi spostare la direzione, il settore commerciale o altre attività a valore aggiunto in un Cantone fiscalmente più competitivo per ottenere un importante vantaggio fiscale per le aziende (e una perdita di gettito per Cantone e Comuni). L’informatica e la digitalizzazione hanno accelerato la possibilità di delocalizzare le attività ad alto valore aggiunto, soprattutto per ciò che riguarda le persone giuridiche del settore terziario. A livello finanziario si ritiene che, dopo aver operato un risanamento strutturale, si possa proseguire con delle politiche che vadano a destinare più mezzi ad alcuni settori (tra cui quello della fiscalità) con ovviamente un intento di mantenere la situazione stabile nel medio termine. In questo senso sarà importante, in particolare negli anni a venire, che Esecutivo e Legislativo sappiano fissare delle priorità di intervento nei vari settori.

# Le misure proposte dal messaggio – società a tassazione privilegiata (funzionamento e differenze tra lo “*step-up*” e il metodo duale sulle aliquote)

## 2.1 Circolare n. 29/2017 della Divisione delle contribuzioni “Passaggio da tassazione quale società holding, di amministrazione o ausiliaria a tassazione ordinaria (passaggio di sistema): conseguenze sulle riserve occulte e le perdite riportate” (“*Step-up*”)

Conformemente ai principi della sistematica fiscale, le riserve occulte (compreso il valore aggiunto generato internamente) costituite durante il periodo in cui la società beneficiava di un regime fiscale privilegiato possono essere rivalutate, a bilancio fiscale, nell’ultimo periodo precedente la prima tassazione ordinaria. Per riserva occulta s’intende la differenza tra il valore effettivo (valore venale) e il valore contabile fiscale di un attivo materiale o immateriale. Di principio possono essere rivalutate singole posizioni di bilancio, così come il valore aggiunto generato internamente (*goodwill*). Le riserve occulte così rivalutate a bilancio fiscale possono essere ammortizzate a partire dal primo esercizio contabile tassato ordinariamente. L’ammortamento avverrà in base alle aliquote di ammortamento elencate nel Promemoria A 1995 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Il *goodwill* generato internamente sarà, invece, ammortizzato in maniera lineare entro un massimo di dieci anni. Per effetto della limitazione dello sgravio fiscale massimo (nuovo art. 73b cpv. 1 LT), deve essere tassato almeno il 30% dell’utile imponibile della società.

*Esempio semplificato*: società ausiliaria imposta precedentemente con uno sgravio dell’80% sull’utile imponibile

* riserve occulte maturate durante lo statuto speciale accettate dal fisco: *1'000*
* utili realizzati dal contribuente negli anni 2020 (*100*), 2021 (*120*), 2022 (*120*), 2023 (*140*), 2024 (*150*), 2025 (*130*), 2026 (*120*), 2027 (*140*), 2028 (*100*), 2029 (*80*), per un totale di utili di *1’200*
* utili imposti ordinariamente considerando la limitazione dello sgravio fiscale massimo: *365*
* ammontare delle riserve che non approfittano della misura transitoria: *165* (=1’000-1’000+165)

***Rappresentazione schematica:***



## 2.2 Norma transitoria per il trattamento delle riserve occulte accumulate dalle società a statuto speciale a seguito dell’abolizione dei regimi fiscali privilegiati (art. 78g LAID e art. 314d LT) (“sistema duale sulle aliquote”)

Su richiesta, il contribuente finora imposto con statuto speciale quale società holding, società di domicilio o società ausiliaria ha la possibilità, con l’abolizione degli statuti fiscali privilegiati, di chiedere l’applicazione di questa norma transitoria (prevista dalla LAID). La norma prevede che le riserve occulte accumulate dalla società durante il periodo in cui beneficiava di un regime fiscale privilegiato siano dichiarate nel periodo fiscale antecedente l’entrata in vigore della riforma (ossia con la dichiarazione fiscale 2019). Il fisco esamina l’ammontare di questa richiesta e, se accetta la quantificazione delle riserve occulte, queste riserve vengono imposte man mano nei primi 5 anni dopo l’entrata in vigore della riforma, con un’aliquota ridotta dell’1%. L’ammontare delle riserve imponibili con l’aliquota dell’1% dipende dagli utili realizzati dal contribuente in ciascuno dei primi   
5 anni post riforma.

Si propone quindi la modifica dell’art. 314d cpv. 1 in quanto la dicitura *“di almeno 10% al capitale azionario o sociale di un’altra società”* potrebbe condurre a false interpretazioni in quanto la riduzione su partecipazioni ai sensi dell’art. 77 LT è concessa per legge anche a partecipazioni inferiori al 10%, ma di valore venale pari ad almeno un milione di franchi o a partecipazioni di almeno il 10% agli utili e alle riserve di un’altra società.

*Esempio semplificato*: società ausiliaria imposta precedentemente con uno sgravio dell’80% sull’utile imponibile

* riserve occulte maturate durante lo statuto speciale accettate dal fisco: *1'000*
* utili realizzati dal contribuente negli anni 2020 (*100*), 2021 (*120*), 2022 (*120*), 2023 (*140*), 2024 (*150*), 2025 (*130*), 2026 (*120*), 2027 (*140*), 2028 (*100*), 2029 (*80*) per un totale di utili di *1’200*
* utili imposti con l’aliquota dell’1% = 80% degli utili sopra menzionati ossia 2020 (*80*), 2021 (*96*), 2022 (96), 2023 (*112*), 2024 (*120*) per un totale di *504*
* utili imposti ordinariamente: *696* (=1’200-504)
* ammontare delle riserve che non approfittano della misura transitoria: *496* (=1’000-504)

***Rappresentazione schematica:***



## 2.3 Dichiarazione delle riserve occulte all’inizio e alla fine dell’assoggettamento (art. 61a e 61b LIFD, 24c e 24d LAID e 70a e 70b LT)

Il contribuente che a partire dall’1.1.2020 trasferisce in Ticino beni (materiali o immateriali), esercizi commerciali, rami di attività o nuove funzioni aziendali, ha la possibilità - a partire dalla dichiarazione fiscale 2020 - di dichiarare le riserve occulte e il *goodwill* su questi «beni o nuove funzioni importate» che, per ragioni legate alle norme contabili svizzere, non possono comparire nella sua contabilità commerciale.

Le riserve occulte così dichiarate sono ammortizzate annualmente (in deduzione dell’utile imponibile) nei conti fiscali del contribuente, in base alle aliquote di ammortamento elencate nel Promemoria A 1995 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Il *goodwill* deve per contro essere ammortizzato entro dieci anni.

La stessa misura si applica a specchio (imposizione delle riserve) se un contribuente trasferisce questi beni all’estero.

*Esempio semplificato:*

* contribuente chiede di importare in Ticino un brevetto del valore in contabilità di *1*
* valore venale del brevetto: *1’001*
* riserve occulte: *1’000* (dichiarate e accettate dal fisco)
* ammortamento annuo sui brevetti previsto dall’AFC: 20% lineare: *200* annui (=1’000\*20%)

# Le misure fiscali di competenza cantonale

## 3.1 Riduzione dell’aliquota ordinaria dell’imposta sull’utile

La misura prevede la riduzione dell’aliquota ordinaria applicabile all’utile netto delle società di capitali e delle società cooperative dal 9% all’8% per i periodi fiscali 2020-2024 e dall’8% al 5.5% a partire dal 2025. Questa misura ha un impatto anche sui Comuni con gettiti provenienti dalle persone giuridiche poiché influenza l’ammontare dell’imposta base cantonale.

## 3.2 Riduzione del coefficiente cantonale d’imposta

Ai fini cantonali il dovuto d’imposta dei seguenti tributi:

* imposta sul reddito e sulla sostanza;
* imposta sull’utile e sul capitale;
* imposta alla fonte

è determinato applicando il coefficiente d’imposta cantonale all’imposta base cantonale (la quale si ottiene applicando le relative aliquote al reddito imponibile). Analogamente all’imposta cantonale, l’imposta comunale dovuta si ottiene applicando il moltiplicatore comunale all’imposta cantonale base.

La riduzione del coefficiente cantonale dall’attuale 100% al 97%, nel 2020 con una seconda tappa al 96% nel 2024, produrrà pertanto una riduzione proporzionale dell’imposta cantonale (comprese quelle alla fonte), mentre non avrà alcun impatto sulle imposte comunali.

## 3.3 Introduzione della possibilità per i Comuni di differenziare il prelievo fiscale tra persone fisiche e persone giuridiche

A partire dal 2025 i Comuni dovranno determinare sia un moltiplicatore d’imposta per le persone fisiche sia un moltiplicatore d’imposta per le persone giuridiche. Al fine di ottenere l’imposta comunale effettivamente dovuta i moltiplicatori comunali saranno applicati – analogamente al diritto vigente – alla relativa imposta cantonale base (il moltiplicatore delle persone giuridiche sarà applicato all’imposta base sull’utile e sul capitale, quello delle persone fisiche all’imposta base sul reddito e sulla sostanza). Entrambi i moltiplicatori devono ammontare ad almeno il 40% e la differenza tra il moltiplicatore delle persone giuridiche rispetto al moltiplicatore delle persone fisiche potrà essere al massimo di 20 punti percentuali verso il basso e di 60 punti percentuali verso l’altro.

Il senso di questa forchetta asimmetrica vuole essere quello di consentire ai comuni di poter salvaguardare in termini assoluti il gettito precedente delle persone giuridiche per le quali ovviamente va a ridursi l’aliquota applicata alla base imponibile, allo stesso tempo si vogliono però limitare le possibili distorsioni del meccanismo ed evitare di penalizzare, in determinati casi, le persone fisiche.

Considerato come la formulazione dell’art. 178 cpv. 2 LOC contiene un errore di terminologia: l’espressione "un’eccedenza passiva" deve essere corretta secondo la nuova definizione del modello contabile armonizzato (MCA2) in "un disavanzo di bilancio".

## 3.4 Introduzione di un contributo cantonale a favore dei Comuni per gli oneri della riforma

A partire dal 2020 sarà ripartito annualmente tra i Comuni un importo di CHF 9 milioni. La ripartizione sarà effettuata in proporzione al relativo gettito di imposta cantonale delle persone giuridiche; nello specifico, sarà determinante il gettito contenuto nell'ultimo accertamento ufficiale disponibile del gettito di imposta cantonale dei Comuni. Questa ripartizione rimarrà costante nel tempo e verrà computata nel gettito d’imposta comunale ai fini del calcolo dei contributi perequativi.

## 3.5 Introduzione dell’aumento volontario dell’aliquota d’imposta

La norma prevede che, su richiesta del contribuente, l’aliquota d’imposta sull’utile possa essere aumentata rispetto a quella prevista dalla legge tributaria. Ad esempio, per il periodo fiscale 2023 una società potrebbe richiedere all’autorità fiscale cantonale che – per la determinazione dell’imposta cantonale base sull’utile – sia applicata un’aliquota del 10% invece che dell’8%.

Questa misura ha lo scopo di permettere alle società controllate da entità estere di evitare misure di ritorsione fiscale “Black list” dovute ad aliquote ritenute troppo favorevoli rispetto alle condizioni interne del paese di sede.

## 3.6 Adeguamento del computo parziale dell’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale

Si rimanda alla descrizione della misura al capitolo 4.3.2 del Messaggio.

## 3.7 Allineamento alla LIFD dell’imposizione degli utili di liquidazione

Questa misura – oltre che rappresentare un’armonizzazione con il diritto federale in materia di imposizione speciale degli utili di liquidazione e, più precisamente, di imposizione della parte eccedente il cosiddetto riscatto fittizio – è volta a sgravare le persone che, in concomitanza con il pensionamento, cesseranno la propria attività lucrativa indipendente.

Attualmente, a livello cantonale, questa parte eccedente è imposta separatamente (senza cumulo con gli altri redditi del contribuente) con la relativa aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito. Il diritto federale permette di assoggettare tale importo separatamente dagli altri redditi, ma con un'aliquota più favorevole, calcolata solo su un quinto dell’utile (ritenuto un’aliquota minima del 2%).

## Modifica della Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

Si rimanda alla descrizione della misura al capitolo 4.3.4 del Messaggio.

# Le richieste delle Associazioni economiche

Durante le audizioni con le Associazioni economiche è emerso in maniera molto chiara come, da un lato vi sia soddisfazione per il fatto che finalmente il Cantone abbia intrapreso una riforma fiscale di una certa importanza (di cui si condividono gli effetti a regime), dall’altro però si è rimarcato come la tempistica di implementazione dovrebbe essere accorciata.

Inoltre è stato segnalato come sarebbe opportuno, in particolare in favore delle piccole e medie imprese (PMI), prevedere delle misure che vadano a mitigare l’imposizione dei dividendi e ad agevolare fiscalmente la successione aziendale (quando questa non avviene in linea diretta e quindi già esente da imposta) come avviene già oggi in altri Cantoni.

# La futura revisione della legge tributaria

Uno degli aspetti sicuramente importanti legati alla riforma fiscale è fondamentalmente l’avvio di una revisione globale della Legge tributaria. Con un’età superiore ai 40 anni l’attuale legge soffre in effetti di diverse problematiche e ciò per 3 ragioni principali:

* la società negli anni ha subito diverse evoluzioni, ad esempio basti pensare alle forme di famiglia, a fronte di una legge tributaria fondamentalmente statica;
* nel corso del tempo si sono affrontate problematiche diverse da quelle originali di questa legge, ad esempio di carattere sociale o di indirizzo, che non dovrebbero però essere risolte con la Legge tributaria ma con altre leggi settoriali;
* le modifiche puntuali, seppur sicuramente singolarmente motivate e valide, hanno modificato il quadro complessivo creando anche delle situazioni non sempre coerenti tra di loro.

Lo spazio di manovra cantonale per suddetta riforma sarà garantito dalla diminuzione transitoria del coefficiente cantonale di imposta per un ammontare, a regime, di circa 60 milioni di franchi. Con l’adizione della futura nuova Legge tributaria, il coefficiente d’imposta cantonale ritornerà al 100%.

# L’accordo politico

Con la presentazione del messaggio sulla riforma fiscale il Governo ha deciso, unanimemente, di destinare delle risorse aggiuntive nei prossimi anni a diversi settori. Nello specifico si sono allocati 17 milioni di franchi per misure a favore della scuola e 15,4 milioni per misure a carattere sociale, questo in aggiunta alla riforma fiscale e agli investimenti, per circa 30 milioni annui, che saranno attribuiti al trasporto pubblico con l’apertura del tunnel di base del Monte Ceneri.

Un metodo di agire, quello di individuare diverse politiche prioritarie da portare avanti con una visione complessiva, che la maggioranza della Commissione condivide e ritiene rispecchi i principi di concordanza tipicamente svizzeri, come fatto ad esempio nell’ambito della recente riforma fiscale federale che era collegata a delle misure in favore dell’AVS.

# Conclusioni

A fronte di una realtà fiscale che cambia, sulla base di una progressiva omologazione internazionale dei regimi impositivi, la Confederazione e i Cantoni devono adattare i loro strumenti in questo ambito. Non fare nulla, attendere gli sviluppi, vorrebbe dire perdere posizioni nella classifica della competitività sia a livello intercantonale, sia a livello internazionale. Questo avrebbe delle sicure ripercussioni sul territorio cantonale sia a livello di posti di lavoro (presenti e futuri) che a livello di gettito fiscale, non solo per il Cantone, ma anche e soprattutto per alcuni Comuni che hanno una marcata presenza di persone giuridiche con effetti negativi sulla ridistribuzione perequativa delle risorse fiscali a vantaggio dei Comuni finanziariamente più deboli. L’opzione quindi di non fare nulla, o di fare poco, non è a costo zero, come vorrebbero far credere taluni, ma al contrario rischia di avere un impatto in prospettiva più negativo della riforma stessa. In questo senso va anche rimarcato come lo sforzo fatto a livello cantonale favorisce la permanenza di un substrato economico-fiscale che va a beneficio anche degli altri enti pubblici.

La maggioranza della Commissione condivide l’impostazione del messaggio sia dal profilo delle misure proposte che per quanto concerne il quadro finanziario complessivo, ma ha cercato anche di considerare le esigenze manifestate dagli attori economici, dal parlamento e dai cittadini che chiedevano alcuni interventi puntuali e una tabella di marcia più serrata. In questo contesto si inserisce la riforma generale della Legge tributaria, da realizzarsi entro il termine della presente legislatura, che dovrà tenere in particolare considerazione:

* l’imposizione fiscale del ceto medio;
* la tassazione delle persone sole;
* la tassazione delle PMI.

In questo contesto rientrano sicuramente le iniziative presentate contestualmente a questo rapporto riguardanti la tassazione dei dividendi e la successione aziendale.

La maggioranza della CGF auspica che la questione del valore locativo per i casi di rigore sia trattata anticipatamente rispetto alla riforma generale della Legge tributaria.

Lo spazio di manovra cantonale per suddetta riforma sarà garantito dalla diminuzione transitoria del coefficiente cantonale di imposta nei periodi tra il 2020 e il 2024 (con una riduzione di 3+1 punti percentuali) per un ammontare di circa 60 milioni di franchi.

🟑 🟑 🟑 🟑 🟑

La maggioranza della Commissione invita quindi ad adottare i decreti allegati al presente rapporto.

Per la maggioranza della Commissione gestione e finanze:

Alex Farinelli e Michele Foletti, relatori

Agustoni (con riserva) - Bignasca B. - Caprara -

Caverzasio - Ferrara - Fonio (con riserva) -

Guerra - Marchesi - Pini - Quadranti

Disegno di

**LEGGE**

**tributaria del 21 giugno 1994; modifica**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

* visto il messaggio 10 luglio 2019 n. 7684 del Consiglio di Stato;
* visto il rapporto 22 ottobre 2019 n. 7684 R1 della maggioranza della Commissione gestione e finanze,

**d e c r e t a :**

**I.**

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

|  |  |
| --- | --- |
| **Redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente** | **Art. 17c (nuovo)**  Ai redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente si applicano per analogia gli articoli 67a e 67b. |
|  | **Art. 19 cpv. 3 e 4-7 (nuovi)**  3Il rimborso degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale) forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale. È fatto salvo il capoverso 4.  4Se, in occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 3, una società di capitali o società cooperativa quotata in una borsa svizzera non distribuisce altre riserve almeno per un importo equivalente, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili nella società che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale.  5Il capoverso 4 non si applica alle riserve da apporti di capitale:   1. costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell’ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettera c o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettera d); 2. già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 70 capoversi 1 lettera b) e 3 o del trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva; 3. in caso di liquidazione della società di capitali o società cooperativa.   6I capoversi 4 e 5 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l’emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.  7Se, in occasione della vendita di diritti di partecipazione a una società di capitali o società cooperativa che è quotata in una borsa svizzera e li ha emessi, il rimborso delle riserve da apporti di capitale non corrisponde almeno alla metà dell’eccedenza di liquidazione ottenuta, la parte imponibile di questa eccedenza di liquidazione è ridotta della metà della differenza tra la parte stessa e il rimborso, ma al massimo di un importo pari a quello delle riserve da apporti di capitale disponibili nella società e imputabili a tali diritti di partecipazione. |
|  | **Art. 19a cpv. 1 lett. b)**   1. il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi la somma del valore nominale della partecipazione trasferita e delle riserve da apporti di capitale di cui all’articolo 19 capoversi 3-7; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune. |
| **Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente** | **Art. 30a (nuovo)**  Per la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente si applica per analogia l’articolo 73a. |
| **Utili di liquidazione** | **Art. 37b**  1In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all'articolo 32 capoverso 1 lettera d) sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera d) è calcolata applicando l'aliquota dell'articolo 38. Per la determinazione dell'aliquota applicabile all'importo restante delle riserve occulte realizzate è determinante un quinto di questo importo restante, ma in ogni caso è riscossa un'imposta a un'aliquota del 2 per cento almeno.  2Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell'anno in cui è deceduto l'ereditando. |
|  | **Art. 44 cpv. 1**  1I beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale sono imposti al valore determinante ai fini dell’imposta sul reddito. Alla sostanza commerciale imponibile si applica una riduzione nella proporzione esistente tra gli attivi relativi ai diritti di cui all’articolo 17c imponibili nel Cantone e gli attivi commerciali complessivi. |
|  | **Art. 49a cpv. 3**  3Lo sgravio è imputato sull’imposta sulla sostanza e ripartito proporzionalmente tra Cantone e Comuni in funzione del moltiplicatore comunale d’imposta delle persone fisiche. |
|  | **Art. 67 cpv. 1 lett. c)**   1. i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione, riservato l’articolo 73. |
| **Brevetti e diritti analoghi: definizioni** | **Art. 67a (nuovo)**  1Sono considerati brevetti:   1. i brevetti secondo la Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre  1973 nella versione riveduta del 29 novembre 2000, con designazione «Svizzera»; 2. i brevetti secondo la legge federale sui brevetti del 25 giugno 1954; 3. i brevetti esteri che corrispondono ai brevetti di cui alle lettere a) o b).   2Sono considerati diritti analoghi:   1. i certificati protettivi complementari secondo la legge federale sui brevetti del 25 giugno 1954 e la loro proroga; 2. le topografie protette secondo la legge federale sulle topografie del 9 ottobre 1992; 3. le varietà vegetali protette secondo la legge federale sulla protezione delle novità vegetali del 20 marzo 1975; 4. i documenti protetti secondo la legge sugli agenti terapeutici del 15 dicembre 2000; 5. le relazioni alle quali si applica la protezione in virtù di disposizioni di esecuzione della legge sull’agricoltura del 29 aprile 1998; 6. i diritti esteri che corrispondono ai diritti di cui alle lettere a)–e). |
| **Brevetti e diritti analoghi: imposizione** | **Art. 67b (nuovo)**  1Su richiesta del contribuente, l’utile netto da brevetti e diritti analoghi, ai sensi dell’articolo 67a, è considerato nel rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ammesse e le spese di ricerca e sviluppo complessive per ogni brevetto o diritto analogo (quoziente Nexus) con una riduzione del 90 per cento nel calcolo dell’utile netto imponibile.  2L’utile netto da brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti è determinato diminuendo l’utile netto derivante da ciascun prodotto del sei per cento dei costi attribuiti a ciascun prodotto nonché del compenso per l’uso del marchio.  3Se l’utile netto da brevetti e diritti analoghi è imposto per la prima volta ad un’aliquota ridotta (entrata nel Box), le spese di ricerca e sviluppo già considerate in periodi fiscali precedenti, come pure un’eventuale deduzione secondo l’articolo 73a, sono riprese ed imposte separatamente ad un’aliquota dello 0.2%. Resta riservato il capoverso 4.  4In deroga al capoverso 3, se un contribuente sposta il proprio domicilio o la propria stabile organizzazione fuori dal Canton Ticino, l’autorità di tassazione può imporre, nel periodo fiscale del trasferimento, eventuali spese di ricerca e sviluppo considerate in periodi fiscali precedenti e non interamente riprese.  5Se l’utile netto da brevetti e diritti analoghi non viene più imposto all’aliquota ridotta (uscita dal Box) è concesso, su richiesta del contribuente, il computo sull’imposta sull’utile di un importo relativo alle spese di ricerca e sviluppo e alle deduzioni secondo l’articolo 73a, effettuate a carico dell’utile netto ai sensi del capoverso 1. L’importo concesso corrisponde alla somma delle menzionate spese e deduzioni considerate in periodi fiscali precedenti e moltiplicate per un’aliquota dello 0.2%. L’ammontare su cui è concesso il computo non può ad ogni modo superare il totale dell’importo ripreso ai sensi del capoverso 3. La richiesta di computo del contribuente deve pervenire al più tardi entro la crescita in giudicato della tassazione nel primo periodo fiscale in cui l’utile netto da brevetti e diritti analoghi non viene più imposto all’aliquota ridotta.  6Il Consiglio federale emana disposizioni complementari, in particolare per quanto concerne:   1. il calcolo dell’utile netto da brevetti e diritti analoghi imponibile ad un’aliquota ridotta, segnatamente i quozienti Nexus; 2. l’applicazione della regolamentazione a prodotti che presentano solo lievi differenze e si fondano sui medesimi brevetti e diritti analoghi; 3. gli obblighi di documentazione; 4. l’inizio e la fine dell’imposizione ad aliquota ridotta e 5. il trattamento fiscale delle perdite derivanti da brevetti e diritti analoghi. |
|  | **Art. 70 cpv. 3**  3Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l’imposta sull’utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. Rimangono salvi il trasferimento a una filiale secondo l’articolo 70 capoverso 1 lettera d). |
| **Dichiarazione di riserve occulte all’inizio dell’assoggetta-mento** | **Art. 70a (nuovo)**  1Se all’inizio dell’assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, queste non sottostanno all’imposta sull’utile. Non possono essere dichiarate le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale o all’utile e alle riserve di un’altra società.  2Sono considerati inizio dell’assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d’attività o di funzioni dall’estero in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati in Svizzera, la fine di un’esenzione fiscale secondo l’articolo 65 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell’amministrazione effettiva.  3Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l’aliquota applicata ai fini fiscali agli ammortamenti dei beni interessati.  4Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni. |
| **Imposizione di riserve occulte alla fine dell’assog-gettamento** | **Art. 70b (nuovo)**  1In caso di cessazione dell’assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili.  2Sono considerati fine dell’assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d’attività o di funzioni dalla Svizzera in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati all’estero, il passaggio a un’esenzione fiscale secondo l’articolo 65 nonché il trasferimento all’estero della sede o dell’amministrazione effettiva. |
| **Ulteriore deduzione delle spese di ricerca e sviluppo** | **Art. 73a (nuovo)**  1Su richiesta del contribuente è permessa una deduzione supplementare in ragione di un importo pari al 50 per cento delle spese di ricerca e sviluppo giustificate dall’uso commerciale e sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da terzi.  2È considerata “ricerca e sviluppo”, ai sensi del capoverso 1, la ricerca scientifica e l’innovazione fondata sulla scienza di cui all’articolo 2 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione del 14 dicembre 2012.  3La deduzione supplementare, ai sensi del capoverso 1, è ammessa per:   1. le spese per il personale direttamente imputabili alla ricerca e allo sviluppo, a cui si aggiunge un supplemento pari al 35 per cento di queste spese, fino a concorrenza delle spese complessive del contribuente; 2. l’80 per cento delle spese per le attività di ricerca e sviluppo fatturate da terzi.   4Se la persona che ha conferito il mandato di ricerca e sviluppo ha diritto alla relativa deduzione, il mandatario non può farla valere.  5Il contribuente conserva la documentazione afferente la deduzione secondo i capoversi 1-4 e la tiene a disposizione dell’autorità fiscale. |
| **Limitazione dello sgravio fiscale** | **Art. 73b (nuovo)**  1La riduzione fiscale complessiva secondo gli articoli 67b capoversi 1 e 2 nonché 73a non può eccedere il 70 per cento dell’utile imponibile prima della compensazione delle perdite, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all’articolo 77, e prima di dette riduzioni.  2Le singole riduzioni e la riduzione fiscale complessiva non possono comportare un riporto delle perdite.  3Eventuali eccedenze nel calcolo della riduzione fiscale complessiva, avranno il seguente effetto sulle singole riduzioni:   1. in primo luogo deve essere decurtata la riduzione relativa all’articolo 67b capoversi 1 e 2 sino all’annullamento totale della stessa; 2. in secondo luogo deve essere decurtata la riduzione relativa all’articolo 73a. |
|  | **Art. 76 cpv. 1 e 2 (nuovo)**  1L’imposta sull’utile delle società di capitali e delle società cooperative è del 5.5 per cento dell’utile netto.  2In casi particolari di relazioni con l’estero, su richiesta del contribuente, l’aliquota d’imposta può essere aumentata. |
|  | **Art. 81 cpv. 2**  Abrogato. |
|  | **Art. 87 cpv. 3**  Abrogato. |
| **Riduzione per  diritti ai sensi dell’art. 67a** | **Art. 87b (nuovo)**  L’imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa che detiene diritti ai sensi dell’articolo 67a è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi relativi ai diritti che qualificano per l’articolo 67a imponibili nel Cantone e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell’imposta sull’utile. |
| **Computo dell’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale** | **Art. 87c (nuovo)**  Il 16 per cento dell’imposta sull’utile è computato nell’imposta sul capitale. |
|  | **Art. 91-94**  Abrogati. |
|  | **Art. 101 cpv. 2 e 3**  2In caso di scioglimento di una persona giuridica, di trasferimento di beni, di esercizi, di rami d’attività o di funzioni dalla Svizzera in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati all’estero, di passaggio a un’esenzione fiscale secondo l’articolo 65, nonché di trasferimento all’estero della sede o dell’amministrazione effettiva, le riserve occulte costituite mediante utili non assoggettati all’imposta sono imposte unitamente all’utile netto dell’ultimo esercizio.  3Abrogato. |
|  | **Art. 106 cpv. 2**  2Le aliquote d’imposta alla fonte di cui agli articoli da 104 a 111 sostituiscono le imposte cantonali e comunali prelevate con la procedura ordinaria. L’imposta comunale è calcolata secondo l’onere fiscale medio delle persone fisiche del Cantone. Resta riservato l’articolo 114 capoverso 2. |
|  | **Art. 276 cpv. 2 e 3**  2Essa è calcolata applicando i moltiplicatori comunali all’imposta cantonale base. Resta riservato l’articolo 114 capoverso 2.  3La definizione dei moltiplicatori comunali e le modalità di calcolo dei medesimi sono stabilite dall’articolo 177 della legge organica comunale del 10 marzo 1987. |
|  | **Art. 281 cpv. 3 (nuovo)**  3L’imposta separata ai sensi degli articoli 17c e 67b capoverso 3 è ripartita tra i Comuni in funzione dell’allocazione delle spese di ricerca e sviluppo riprese. Il medesimo calcolo si applica per analogia al computo ai sensi degli articoli 17c e 67b capoverso 5. |
|  | **Art. 282 cpv. 3 (nuovo)**  3L’imposta separata ai sensi dell’articolo 67b capoverso 3 è ripartita tra i Comuni in funzione dell’allocazione delle spese di ricerca e sviluppo riprese. Il medesimo calcolo si applica per analogia al computo ai sensi dell’articolo 67b capoverso 5. |
| **Coefficiente di imposta cantonale** | **Art. 300a (nuovo)** *inserire nella parte decima tra titolo I e capitolo I*  1Per i periodi fiscali dal 2020 al 2023 compreso, in deroga all’articolo 1b capoverso 1, il coefficiente di imposta cantonale è ridotto al 97 per cento.  2Per i periodi fiscali a partire dal 2024 compreso la riduzione del coefficiente di imposta cantonale di cui al capoverso 1 può essere prorogata portando il coefficiente al 96 per cento su decisione del Gran Consiglio. |
| **Imposta sull’utile delle persone giuridiche** | **Art. 314b cpv. 5 (nuovo)**  5Per i periodi fiscali dal 2020 al 2024 compreso, in deroga all’articolo 76 capoverso 1, l’aliquota dell’imposta sull’utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all’articolo 59 capoverso 3 è del 8 per cento dell’utile netto. |
| **Disposizione transitoria a seguito dell’abrogazione degli art. 91-93** | **Art. 314d (nuovo)**  1Se una persona giuridica è stata tassata conformemente agli articoli 91-93 del diritto anteriore, su richiesta del contribuente, in caso di realizzazione, le riserve occulte esistenti al termine di questa imposizione, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono tassate separatamente entro cinque anni. La tassazione separata è applicabile solo alla parte delle riserve che non era imponibile secondo il diritto anteriore. Sono eccettuate le riserve su partecipazioni ai sensi dell’art. 77. L’aliquota applicabile all’importo da imporre separatamente è del 1 per cento.  2La rimanenza delle riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, rivalutate prima dell’entrata in vigore del capoverso 1 in occasione del passaggio da una tassazione privilegiata ai sensi degli articoli 91-93 del diritto anteriore a tassazione ordinaria e non ancora completamente ammortizzate, è imposta analogamente alle riserve secondo il capoverso 1. La rimanenza delle riserve occulte, costituite tramite la predetta rivalutazione e ancora presenti al momento dell’entrata in vigore del capoverso 1, è sciolta d’ufficio senza incidenza sul risultato.  3L’importo delle riserve occulte e del valore aggiunto generato internamente deve essere quantificato e comprovato dalla persona giuridica e stabilito mediante decisione dall’autorità di tassazione. La richiesta della persona giuridica deve essere inoltrata congiuntamente alla dichiarazione fiscale del periodo fiscale oggetto del passaggio a tassazione ordinaria ai sensi del capoverso 1, pena la decadenza di tale diritto.  4Quale realizzazione ai sensi del capoverso 1 si intende l’utile netto imponibile, escluso il ricavo netto da partecipazioni conformemente all’articolo 77, in ragione della parte delle riserve che non era imponibile secondo il diritto anteriore ma al massimo dell’80 per cento. In caso di richiesta di applicazione in contemporanea delle riduzioni di cui agli articoli 67b capoversi 1 e 2 e/o 73a, la quota di utile considerata realizzazione ai sensi del capoverso 1 sarà ridotta applicando il fattore: 1 meno [riduzione per brevetti e diritti analoghi e/o deduzione delle spese di ricerca e sviluppo diviso la limitazione dello sgravio fiscale].  5In caso di ristrutturazione, la realizzazione ai sensi del capoverso 4 è determinata secondo l’entità degli utili dei periodi fiscali precedenti. Determinanti sono gli ultimi 3 periodi fiscali precedenti la ristrutturazione. In caso di trasferimento di esercizi o rami d’azienda, nonché di immobilizzi aziendali, gli utili sono da attribuire in maniera proporzionale.  6Le perdite realizzate prima del passaggio a tassazione ordinaria possono essere compensate sull’utile netto solo per la quota parte che, prima del passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile.  7In deroga all’articolo 67b capoverso 3, le spese di ricerca e sviluppo considerate in periodi fiscali in cui la società era imposta ai sensi degli articoli 91-93 del diritto anteriore, sono riprese nella misura della quota parte che, prima del passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all’articolo 77, e imposte separatamente ad un’aliquota dello 0.2 per cento. |
| **Imposta sul capitale delle persone giuridiche** | **Art. 314e (nuovo)**  Per i periodi fiscali dal 2020 al 2024 compreso, in deroga all’articolo 87c, il  10 per cento dell’imposta sull’utile è computato nell’imposta sul capitale. |

**II.**

La legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è così modificata:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Art. 7 cpv. 2 lett. h)**  Abrogata. |

**III.**

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Art. 13 cpv. 1 lett. c)**   1. approva il preventivo del comune e delle aziende comunali e il fabbisogno da coprire con l’imposta; stabilisce inoltre i moltiplicatori d’imposta; |
|  | **Art. 67 cpv. 1**  1Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all’ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatori o di modifica dei medesimi. |
| **Moltiplicatori d’imposta - Definizioni e approvazione** | **Art. 177**  1Il moltiplicatore d’imposta per le imposte dirette delle persone fisiche è la percentuale che determina il prelievo per l’imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune, segnatamente all’imposta sul reddito e sulla sostanza; la percentuale va arrotondata all’unità intera. Esso deve ammontare ad almeno il 40%.  1bisIl moltiplicatore d’imposta per le imposte dirette delle persone giuridiche è la percentuale che determina il prelievo per l’imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune, segnatamente all’imposta sull’utile e sul capitale; la percentuale va arrotondata all’unità intera. Esso deve ammontare ad almeno il 40% e non può essere inferiore di oltre 20 punti percentuali né superiore di oltre 60 punti percentuali rispetto al moltiplicatore d’imposta delle persone fisiche.  ~~1~~~~ter~~~~La differenza tra i moltiplicatori dei capoversi 1 e 1~~~~bis~~ ~~non può essere superiore a 20 punti percentuali.~~  2L’Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono i moltiplicatori di cui ai cpv. 1 e 1bis, di regola con l’approvazione del preventivo dell’anno a cui si riferiscono, ma al più tardi entro il 31 maggio.  3Essi possono decidere una modifica delle proposte municipali secondo il cpv. 2 solo se tale modifica è contenuta e adeguatamente valutata nel rapporto della Commissione della gestione, tenendo conto degli interessi finanziari del comune; le modifiche presentate in seduta da singoli cittadini o consiglieri comunali possono essere decise soltanto se rientrano in un margine di +/- 5 punti rispetto ai moltiplicatori proposti inizialmente dal Municipio e se sono state comunicate almeno 10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione, la quale le valuta ed esprime il suo preavviso tramite un breve rapporto.  4La decisione di fissazione dei moltiplicatori è immediatamente esecutiva.  5Se i moltiplicatori non sono stabiliti in tempo utile, fanno stato i moltiplicatori dell’anno precedente; è riservato l’art. 178 cpv. 2.  6Il moltiplicatore comunale coordinato è definito come il rapporto tra la somma delle imposte comunali sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche nonché sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche e l’imposta cantonale base delle stesse. |
| **Moltiplicatori d’imposta - Criteri di fissazione** | **Art. 178**  1Nella fissazione dei moltiplicatori, l’Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell’equilibrio finanziario secondo l’art. 151 cpv. 1 e dell’ammontare del capitale proprio.  2In presenza di un disavanzo di bilancio il Comune aumenta i moltiplicatori secondo quanto stabilito dal regolamento.  3Il Consiglio di Stato modifica d’ufficio i moltiplicatori se il comune non dà seguito a quanto stabilito al cpv. 2. |

**IV.**

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020, ad eccezione degli articoli 49a capoverso 3, 106 capoverso 2, 276 capoversi 2 e 3 della legge tributaria del 21 giugno 1994 e delle modifiche della legge organica comunale del 10 marzo 1987 che entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

**V.**

La legislazione cantonale che fa riferimento al moltiplicatore comunale deve essere adeguata alla modifica dell’articolo 177 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 entro il 31 dicembre 2024. Oltre tale data ogni espressione concernente il moltiplicatore comunale è da intendersi come riferita al moltiplicatore comunale coordinato.

Disegno di

**DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente la ripartizione tra i Comuni di un montante di 9'000'000 di franchi in applicazione dell’art. 196 cpv. 1bis LIFD**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 10 luglio 2019 n. 7684 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Articolo 1**

In applicazione dell’art. 196 cpv. 1bis della legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD) è ripartito un montante di 9'000'000 di franchi tra i Comuni in proporzione al loro gettito di imposta cantonale delle persone giuridiche.

**Articolo 2**

Il gettito di imposta cantonale delle persone giuridiche ai sensi del capoverso 1 è quello contenuto nell'ultimo accertamento ufficiale disponibile del gettito di imposta cantonale dei Comuni.

**Articolo 3**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.